

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 35/CSA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 5 novembre 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

#### COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Maurizio Greco – Componenti; Sig. Alessandro Capomassi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

#### **1. RICORSO A.S.D. SANT'ISIDORO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 1.000,00;**
- **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. ARUTA LUIGI;**
- **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. PULEO ANTONIO FEDERICO,**

**INFLITTE SEGUITO GARA KROTON/SANT'ISIDORO DEL 10.10.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 114 del 15.10.2015)

La C.S.A. dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Sant'Isidoro di Bagheria (Palermo) in ordine alle posizioni dei calciatori Aruta Luigi e Puleo Antonio Federico; lo accoglie parzialmente in relazione all'ammenda riducendola ad € 250,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **2. RICORSO U.S.D. OLGINATESE AVVERSO LE SANZIONI:**

- **SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO A 01.03.2016;**
- **DISPUTA GARE IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE FINO A 01.03.2016;**
- **AMMENDA DI € 4.000,00;**
- **INIBIZIONE FINO AL 29.10.2015 INFLITTA AL SIG. GIOVANNI VASSENA,**

**INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA OLGINATESE/ CISERANO DEL 14.10.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 15.10.2015)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Olginatese di Olginate (Lecco) così ridetermina le sanzioni:

- obbligo di disputa di 2 gare in campo neutro e a porte chiuse;
- obbligo di disputa a porte chiuse delle gare interne successive alle 2 sopra menzionate fino al 31.12.2015;
- riduzione della sanzione dell'ammenda ad € 2.000,00

Prende atto della rinuncia e dichiara estinto il procedimento in relazione alla posizione del Sig. Giovanni Vassena. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO A.S.D. ISOLOTTI CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LUPE CALCIO A 5/ ISOLOTTI CALCIO A 5 DEL 4.10.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 130 del 21.10.2015)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Isolotto Calcio a 5 di Firenze. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO U.S. CISERANO, CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GHISALBERTI MATTEO SEGUITO GARA CISERANO/PRO SESTO DELL'1.11.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 53 del 4.11.2015)

La C.S.A. sentito l'arbitro respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 36 bis, comma 7 C.G.S. come sopra proposto dalla società U.S. Ciserano di Ciserano (Bergamo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

**Publicato in Roma il 5 novembre 2015**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio